



CITTA' DI VARAZZE

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 27

OGGETTO: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E PATROCINIO GIUDIZIALE".

L'anno **duemilasedici** addì **quattordici** del mese di **aprile** in Varazze, nella sala consiliare alle ore **18:00** previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito in sessione **Ordinaria** ed in seduta Pubblica di **Prima** convocazione, il Consiglio comunale, composto dai signori:

- BOZZANO ALESSANDRO - SINDACO

PIACENTINI FILIPPO	P	BUSCHIAZZO AMBRA	P
PIERFEDERICI LUIGI	P	GIUSTO AMBROGIO	P
BACCINO MASSIMO	A	CIARLO VALENTINA	P
MANNA LAURA	P	FAZIO ARMIDA	P
CALCAGNO MARIA ANGELA	P	LOFRANO DIEGO	P
OLIVERI GIOVANNA	P	BUSSO PAOLA	P
PUTIGNANO CESARE	P	PETRINI DAVIDE	A
PATRONE EMILIO	P	CERRUTI GIANANTONIO	P

Presiede **BOZZANO ALESSANDRO** – SINDACO

Partecipa il Dott. **LOMBARDI GIOVANNI** SEGRETARIO GENERALE

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto.

Sono presenti, al momento della trattazione della pratica, numero 14 consiglieri, oltre al Sindaco.

OGGETTO: APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI LEGALI PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE” .

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'avvocatura Comunale svolge funzioni di difesa dell'ente nei giudizi relativi alle materie di competenza, avvalendosi, per quanto compatibile, dell'avvocato dipendente dell'ente;
- si ritiene opportuno regolamentare la procedura per il conferimento di incarichi legali, istituendo un apposito Albo Comunale degli Avvocati di fiducia, a cui ricorrere quando l'avvocatura interna ritiene di non poter rappresentare l'ente per la natura della materia o delicatezza degli interessi pubblici oltre che per l'eventuale concomitanza di altri indifferibili e/o urgenti incarichi difensivi o altri carichi di lavoro, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, economicità ed efficienza a cui deve ispirarsi l'azione amministrativa;

VISTA E RICHIAMATA la giurisprudenza in materia , ed in particolare:

- Il Consiglio di Stato – Sezione V – Decisione n. 650 del 7/2/2012 ha affermato ha affermato il principio secondo cui: “ *... competente a conferire al difensore del Comune la procura alle liti è il Sindaco, non essendo necessaria più necessaria l'autorizzazione della Giunta Municipale, atteso che al Sindaco, è attribuita la rappresentanza dell'ente, con la conseguenza che la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza obbligo di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae*” (in tal senso anche Consiglio di Stato sez. V 18/3/2010 n. 1588, n. 4721 del 7/9/2007, n. 848 del 16/2/2009), *fermo restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento)* “ Cassazione SS.UUU. 16/6/2005 N. 12868;
- il Consiglio. di Stato, Sezione V, Sentenza n. 730 del 14.02.2012 “[...] *il rappresentante legale dell'ente manifesta la volontà di costituirsi in un eventuale giudizio, ma non può anche provvedere (né lui né la Giunta) alla nomina del difensore né interno, cosa che compete sicuramente al capo dell'ufficio legale, né esterno, vicenda che si articola, innanzitutto, in una dichiarazione che sussistono nella specie elementi per poter affidare la difesa tecnica all'esterno ad opera dell'ufficio legale e successiva nomina del difensore del libero foro, che compete necessariamente al capo dell'Ufficio legale, trattandosi, niente di più e niente di meno, di un vero e proprio contratto di prestazione intellettuale, ricadente come tale nelle attività gestionali di competenza dei dirigenti dell'Amministrazione.*”

- Il Consiglio di Stato – sezione V- Decisione n. 2730 del 11/5/2012 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente *ratione materiae* il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando con l'occasione quanto segue: “ **La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione** (Cons. di Stato sez. VI , 1/10/2008, n. 4744, e n. 3452 del 9/6/2006, TAR Campania, Napoli, sez. VII , 5/12/2006 n. 10402; Cass. Civile Sez. Unite, n. 17550 del 10/12/2002);

- Il Consiglio di Stato – Sezione V – con sentenza n. 2518 del 16/5/2014, in riferimento alla autonomia statutaria e organizzativa, a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, ha affermato: “ ... **le modalità di costituzione in giudizio dell'ente territoriale restano rimesse, nell'esercizio di tale autonomia, allo Statuto, il quale stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, fermo restando che l'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie**” ... e continua: “...**ai fini della rappresentanza in giudizio di un Comune, l'autorizzazione alla lite della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva, restando la possibilità per lo statuto comunale- competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio (ex art. 6 c. 2 ... D.Lgs. 267/2000) – di prevedere l'autorizzazione della Giunta. La necessità dell'autorizzazione in questione non può pertanto essere più desunta dalla legge, ma postula l'identificazione di una specifica previsione statutaria al riguardo.[...] Sulla stessa linea anche la giurisprudenza di numerosi TAR, secondo i quali e sempre con riferimento ai Comuni), nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, compete al Sindaco conferire la procura alle liti al difensore del Comune, essendo allo stesso attribuita la rappresentanza dell'Ente, salva espressa e diversa statuizione dello Statuto comunale. Infatti spetta al Sindaco, senza necessità di alcuna delibera della giunta comunale, il potere di rilasciare il mandato alle liti”;**

CONSIDERATO CHE In presenza di un ufficio legale interno, esiste un principio generale, unanimemente riconosciuto in giurisprudenza, ed espressione delle generali esigenze di contenimento della spesa pubblica da anni di interesse del legislatore, secondo cui l'attività delle amministrazioni deve essere svolta dai propri organi e uffici, con possibilità di far ricorso a professionalità esterne solo nei casi previsti dalla legge o in relazione ad eventi e situazioni straordinari non fronteggiabili con le disponibilità tecnico – burocratiche esistenti;

PRESO ATTO che:

- sull'argomento il TAR Campania – Sez. Salerno – con sentenza del 9/4/2015 partendo dalla sentenza della Corte dei Conti –Lazio- n. 1566 del 6/11/2011, nella quale: “ **L'amministrazione deve dimostrare l'impossibilità da parte del personale interno di assolvere adeguatamente l'incarico, corredando la delibera di conferimento dell'incarico di una congrua motivazione con la quale fornire una valida giustificazione alla deroga della regola generale [...]. Il conferimento dell'incarico ad un professionista esterno deve tener conto sia dell'esistenza o meno di un ufficio**

*legale interno ma soprattutto della qualificata prestazione da rendere in giudizio in relazione alla particolare complessità della questione controversa; l'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, da compiersi in via preventiva da parte del Comune, devono evidenziarsi nella motivazione della delibera di conferimento dell'incarico che puntualmente deve riportare le ragioni della scelta compiuta", pur non ignorando la tendenza giurisprudenziale che, pur riconoscendo al Sindaco il potere di rappresentanza (nonché il potere in generale di decidere se resistere o ricorrere in giudizio) **demanda al dirigente preposto al settore legale la scelta se avvalersi o meno di professionalità esterne**, previa verifica delle condizioni suddette, nonché la scelta del professionista da nominare.*

- Secondo il TAR Campania la scelta del legale che deve patrocinare il Comune non può ricadere nelle attività gestionali tipiche del dirigente, ai sensi dell'art. 107 del TUEL, e dell'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001, in quanto in contrasto con l'altro principio consolidato secondo cui nella fattispecie specifica trattasi di incarichi fiduciari, pertanto *"... dovere di coerenza e logica impongono di far intercorrere tra il professionista e il titolare della rappresentanza legale dell'ente, ovvero, appunto, il Sindaco"* pertanto conclude affermando che: *" è legittima la rimessione all'organo politico, titolare della rappresentanza legale dell'Ente ex art. 50 del D.Lgs. 267/2000 la scelta intuito personae del difensore esterno (fermo restando, a salvaguardia non meno che delle risorse pubbliche e del buon andamento complessivo della pubblica amministrazione, che degli interessi dei componenti dell'ufficio legale interno, i riassunti obblighi giustificativi e motivazionali)".*

CONSIDERATO infine che:

- lo Statuto del Comune di Varazze nulla prevede in materia di competenza nella rappresentanza in giudizio né sulla procedura da seguire nella scelta del legale, e non esiste alcun Regolamento interno che disciplina la materia ,

- la giurisprudenza consolidata mentre conferma che la rappresentanza legale spetta al Sindaco in base all'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, è molto più contrastante sulla opportunità /necessità di una deliberazione dell'organo esecutivo di decidere sulla opportunità di costituirsi/resistere in giudizio, così come è contrastante sulla competenza nella individuazione del legale (esterno) che deve patrocinare L'Ente;

- l'ente, per il passato, ha conferito incarichi ad avvocati esterni spesso per ragioni di incompatibilità e/o di impossibilità da parte del legale dell'ente, non abilitato dinanzi alle giurisdizioni superiori, per il grande carico del contenzioso dell'ente e/o per l'eccessivo tecnicismo di alcune vertenze, mediante affidamento diretto e/o intuito personae;

- Con la determinazione n. 4 del 07.07.2011 l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, avente ad oggetto *"Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136"* si conferma, ai fini dell'applicabilità delle disposizioni in tema di tracciabilità, la necessità di distinguere tra l'appalto di servizi legali, di cui all'allegato IIB, categoria 21, D. Lgs. n. 163/2006, considerato un vero e proprio appalto di servizi, e la difesa

giudiziale posta in essere dal professionista, inquadrabile, invece, in un mero contratto civilistico d'opera intellettuale;

- Con la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2730 del 11.05.2012 è stato affermato che *“[...] il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere, neanche nei sensi di cui all'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici. [...] Si deve aggiungere che, come osservato da attenta dottrina, l'attività del professionista nella difesa e nella rappresentanza dell'ente è prestazione d'opera professionale che non può essere qualificata in modo avulso dal contesto in cui si colloca, id est l'ambito dell'amministrazione della giustizia, settore statale distinto e speciale rispetto ai campi dell'attività amministrativa regolati del codice dei contratti pubblici. Resta inteso che l'attività di selezione del difensore dell'ente pubblico, pur non soggiacendo all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, è soggetta ai principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di difesa da appagare.”*

PRESO ATTO pertanto che l'attività finalizzata alla individuazione di un professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio, pur non soggiacendo all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza, buon andamento, parità di trattamento e pari opportunità;

CONSIDERATO altresì che:

- per una più corretta individuazione del professionista, è opportuno tener conto di specifiche qualificazioni professionali, nonché di alcune caratteristiche che garantiscano l'ente sui risultati nell'ambito del procedimento giudiziario, anche allo scopo di assicurare il migliore effetto in termini di tutela dell'azione amministrativa;
- in data 10.03.2014, con Decreto del Ministero della Giustizia n. 55, sono state pubblicate le nuove tabelle dei compensi professionali per gli avvocati nei vari gradi di giudizio, applicabili nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale;
- la Legge 31.12.2012, n. 247 “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”, ha riformato in maniera sostanziale la disciplina riguardante l'ordinamento della professione forense, abrogando tra l'altro le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico e introducendo all'art. 13, cui si rimanda, il sistema di pattuizione dei compensi previa presentazione di preventivo;

- il processo di liberalizzazione delle tariffe forensi va comunque conciliato con l'esigenza amministrativa di disporre di un parametro di riferimento a cui commisurare la congruità del preventivo presentato dal professionista incaricando, da utilizzare quale criterio di massima per stabilire, seppur orientativamente, la rispondenza delle prestazioni offerte ai valori di mercato, previa verifica della qualità delle medesime prestazioni rese e ferme restando le variabili legate all'alea del giudizio e alla incertezza dei tempi di causa;

VISTO lo schema di scrittura privata avente ad oggetto il conferimento dell'incarico professionale, da sottoscrivere tra l'avvocato ed il cliente, elaborato dal Consiglio Nazionale Forense;

RAVVISATA dunque la necessità di dettare alcune linee guida, alla luce delle norme di legge vigenti, sia per l'individuazione degli avvocati esterni a cui conferire incarichi di difesa in giudizio dell'ente sia per la corretta valutazione delle relative parcelle professionali;

RITENUTO quindi opportuno:

- approvare un Regolamento che disciplini l'affidamento degli incarichi di rappresentanza e tutela sia stragiudiziale che giudiziale dell'ente e preveda l'istituzione di un Albo di avvocati professionisti, singoli ovvero associati, da aggiornare periodicamente cui potersi riferire, secondo i criteri individuati nel disciplinare medesimo, qualora se ne ravvisi l'esigenza;
- adottare, quale parametro di riferimento per il pagamento degli onorari ai professionisti incaricati, le tabelle allegate al citato Decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014, e una convenzione a disciplina dell'incarico, sia dei profili legati agli aspetti economici che di carattere professionale e di comunicazione con il Comune, che il professionista incaricato dovrà sottoscrivere;

PRESO ATTO che la presente proposta di deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile, previsto dall'art. 49 c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTO il D. Lgs. 163/2006 in materia di appalti pubblici;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, recante l'ordinamento degli enti locali;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON 12 voti favorevoli, espressi in modo palese per alzata di mano dai 14 Consiglieri oltre il Sindaco presenti di cui 12 votanti e 3 astenuti: Conss. Fazio Armida e Lofrano Diego – Movimento 5 stella; Cons. Busso Paola – Varazze la tua Città:

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato “ Regolamento che disciplina le modalità e i criteri per il conferimento di incarichi di patrocinio legale ad avvocati esterni all'ente” che preveda l'istituzione di un apposito Albo, nel rispetto delle vigenti norme di legge e in conformità dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, ed in applicazione dei criteri di rotazione e pari opportunità a cui deve ispirarsi l'azione amministrativa;

3. Di approvare quale atto di indirizzo le seguenti linee guida per l'individuazione del legale esterno, a cui ricorrere quando l'avvocatura interna ritiene di non poter rappresentare l'ente per la natura della materia o delicatezza degli interessi pubblici oltre che per l'eventuale concomitanza di altri indifferibili e/o urgenti incarichi difensivi o altri carichi di lavoro:

- a. Gli incarichi conferiti ai professionisti esterni, attese le funzioni già svolte dall'Avvocatura comunale, non potranno essere prevalenti rispetto a quelli svolti esclusivamente all'interno dell'ente;
- b. Sarà istituito apposito albo aperto a tutti i professionisti, singoli o associati;
- c. L'iscrizione all'istituendo albo avverrà su richiesta dei professionisti, a seguito di Avviso pubblico;
- d. Nella richiesta di iscrizione all'albo, i legali professionisti dovranno dichiarare di aver preso conoscenza integrale del predetto regolamento e dell' allegato “ *Avviso Pubblico di formazione dell' Albo*”, di accettarne per intero i contenuti e, altresì, di accettare che nell'applicazione si atterranno ai valori medi delle tariffe professionali, come approvate con decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, ribassati del 30% per le cause dinanzi al Giudice di Pace,
- e. Dovranno altresì dichiarare:
 - Che nel caso di liquidazione dei compensi da parte del giudice, per le liti favorevole all'ente, di limitarsi nella richiesta dei compensi al solo importo liquidato dal giudice, se più favorevole alla liquidazione dei compensi di cui al capo precedente;
 - Di avere i requisiti generali per la partecipazione al bando, e non avere motivi ostativi per poter contrattare con la pubblica amministrazione e di essere iscritti all'Albo degli Avvocati da almeno quattro anni;
- f. La scelta del legale avverrà a rotazione, tenendo conto del curriculum e della esperienza e competenza specifica nella materia oggetto del contenzioso, in particolare si terrà conto della specifica competenza maturata in relazione alla materia oggetto del contenzioso nei precedenti quattro anni e dell'eventuale abilitazione a patrocinare le cause dinanzi alle giurisdizioni superiori;

4. Di stabilire la seguente procedura da seguire per la resistenza in giudizio o avvio di giudizio:

- a. La Giunta, su proposta del Dirigente competente nella materia oggetto della lite, decide se costituirsi in giudizio o meno. Il medesimo organo, a seguito di dichiarazione del Dirigente del 1° Settore sulla possibilità o impossibilità oggettiva di utilizzare l'avvocatura interna, tenendo conto del carico di lavoro e della competenza richiesta, stabilisce se l'affidamento dell'incarico di patrocinio del Comune può essere conferito all'avvocatura del Comune o dato all'esterno.
 - b. Il Sindaco in qualità di legale rappresentante legale dell'ente, previa deliberazione della Giunta Comunale, nomina il legale di fiducia.
 - c. Il Segretario Generale, preso atto della scelta del legale, effettuata dal Sindaco, con propria Determinazione provvede ad impegnare la spesa.
5. Di demandare all'Avvocatura Comunale l'adozione di tutti gli atti connessi e consequenziali per l'esecuzione del presente atto deliberativo.
6. Di dare atto che Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei termini di pubblicazione all'albo pretorio on line, nei relativi archivi on line, trattandosi di atto non soggetto alla tutela del cd "diritto all'oblio", nonché in Amministrazione Trasparente – Sezioni Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo politico.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di provvedere in merito,

Con 11 voti favorevoli, espressi in modo palese per alzata di mano dai 14 Consiglieri oltre il Sindaco presenti di cui 12 votanti e 3 astenuti: Conss. Fazio Armida e Lofrano Diego – Movimento 5 stella; Cons. Busso Paola – Varazze la tua Città; Cons. Cerruti Gianantonio – amo Varazze:

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.



CITTA' DI VARAZZE

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO
DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E
PATROCINIO GIUDIZIALE
DEL COMUNE DI VARAZZE**

Licenziato dalla Commissione regolamenti nella seduta del 24 marzo 2016

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la procedura di scelta di legali che devono patrocinare il Comune e la formazione di un elenco di professionisti di fiducia, singoli o associati, cui attingere per l'eventuale affidamento esterno di incarichi legali, da utilizzarsi nei casi in cui non sia possibile avvalersi dell'Avvocatura interna.

Art. 2

Elenco dei legali di fiducia

1. L'elenco dei legali di fiducia è unico e suddiviso in Sezioni distinte per tipologia del Contenzioso: Amministrativo, Civile, Penale, comprensivo anche delle costituzioni di parte civile per conto dell'Ente

2. La richiesta di iscrizione ad uno dei tre elenchi è consentita con accettazione di tutte le clausole del presente Regolamento. Gli avvocati e gli studi associati al momento della presentazione della domanda devono indicare in quale dei tre elenchi intendono essere iscritti. L'iscrizione può essere richiesta esclusivamente in uno dei tre elenchi. La richiesta di inclusione in più di uno degli suddetti elenchi, determina automaticamente l'esclusione del professionista dalla formazione dell'Albo.

Art. 3

Domanda per l'iscrizione dell'elenco e Curriculum

1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art.4, interessati ad essere inseriti nell'Elenco di cui all'art. 2, dovranno presentare domanda d'iscrizione in carta libera, nonché dichiarazione attestante i requisiti richiesti, allegando il Curriculum professionale (da redigere secondo il modello europeo), contenente le competenze professionali acquisite negli ultimi quattro anni, specificando in modo dettagliato:

- a. il possesso dell'abilitazione professionale;
- b. le esperienze professionali maturate nel settore o nei settori nei quali viene manifestato l'interesse;
- c. gli eventuali titoli di specializzazione, le docenze, le pubblicazioni;
- d. la partecipazione a corsi professionali, stage e convegni in materie inerenti il settore o i settori di specializzazione per i quali viene chiesto l'inserimento in elenco;

2. Il curriculum dovrà essere presentato da:

- singolo professionista;
 - in caso di studio associato, dal professionista o da tutti i professionisti che lo Studio associato intenderà coinvolgere nello svolgimento degli incarichi di cui al presente avviso.
3. Le domande dovranno essere trasmesse al Responsabile del Servizio Avvocatura, utilizzando lo schema predisposto dal Servizio Avvocatura Comunale.
 4. Le istanze e la documentazione allegata possono essere inviate mediante PEC all'indirizzo riportato sul sito istituzionale dell'Ente o mediante plico raccomandato, con avviso di ricevimento.
 5. Sul plico dovrà essere apposta la dicitura: "domanda di partecipazione all'avviso pubblico per l'inserimento nell'Albo dei professionisti per l'attività di assistenza legale dell'Ente".

Art. 4

Dichiarazione. Requisiti dei partecipanti

1. I professionisti interessati ad essere iscritti nell'Elenco de quo, a pena di esclusione, dovranno inoltre dichiarare quanto segue nell'istanza di cui al precedente articolo 3:
 - a) Iscrizione all' albo degli Avvocati da almeno quattro anni;
 - b) non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione precedente né di avere cause ostative a contrarre con la P.A.,
 - c) non aver sostenuto cause contro il Comune di Varazze almeno da un anno ovvero, in caso di iscrizione nell' Albo, rinunciare alle stesse se inferiori a due;
 - d) di rinunciare ad assumere incarichi di patrocinio legale contro il Comune nel rispetto dell'art. 37 del Codice deontologico forense ove è previsto: " *l'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale*";;
 - e) non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
 - f) nell'esercizio della propria attività professionale, non aver commesso errori gravi, accertati con qualsiasi mezzo di prova;
 - g) possedere esperienza nella materia oggetto dell' iscrizione alla categoria dell' Albo, rilevabile sia attraverso la disamina della precedente attività difensiva sia attraverso i titoli posseduti;

- h) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- i) non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni;
- j) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia);
- k) possedere adeguata e documentata capacità professionale;
- l) essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità professionale;
- m) di non aver ricevuto alcun provvedimento disciplinare da parte dell' Ordine Professionale di appartenenza;
- n) di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni e alle materie trattate per conto dell' Ente;
- o) di aver preso conoscenza integrale del predetto regolamento e dell' allegato " Avviso Pubblico di formazione dell' Albo", di accettarne per intero i contenuti e, altresì, di accettare che nell'applicazione si atterranno ai valori medi delle tariffe professionali, come approvate con decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, ribassati del 30% per le cause dinanzi al Giudice di Pace;
- p) di impegnarsi, nel caso di liquidazione dei compensi da parte del giudice, nel caso di lite favorevole all'ente, di limitarsi nella richiesta dei compensi al solo importo liquidato dal giudice, se più favorevole alla liquidazione dei compensi di cui al capo precedente.

Art. 5

Valutazione ed iscrizione all'Elenco. Durata iscrizione

1. Le domande di partecipazione e gli allegati curricula saranno esaminati dal Servizio Avvocatura che ne valuterà la regolarità e completezza ai fini dell'inserimento, con riferimento alla Sezione o alle Sezioni prescelte.
2. Saranno predisposti, all'interno dell'Albo n. 3 Sezioni distinte per tipologia del Contenzioso: Amministrativo, Civile, Penale, comprensivo anche delle costituzioni di parte civile per conto dell' Ente.
3. Il professionista verrà iscritto in ordine alfabetico nella Sezione indicata al comma precedente, dallo stesso prescelta, con specifica indicazione dei professionisti abilitati al patrocinio presso le magistrature superiori.
4. Con Determinazione del Segretario Generale sarà approvato l'Elenco degli Avvocati di fiducia suddiviso in n. 3 Sezioni per materie di competenza.
5. Dell'avvenuta iscrizione e decorrenza della stessa e/o dell'eventuale esclusione verrà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale alle sezioni "Albo pretorio on line - Avvisi".

6. L'iscrizione nell'elenco non attribuisce il diritto al conferimento dell'incarico.
7. L'iscrizione all'elenco ha una durata di 3 (tre) anni dalla data di iscrizione.

Art. 6

Utilizzo dell'Albo.

1. L'acquisizione delle candidature e l'inserimento negli elenchi non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né l'attribuzione di alcun diritto al professionista, in ordine all'eventuale conferimento di incarichi professionali.
2. La formazione dell'albo è finalizzata all'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza e di comparazione, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali, in caso di impossibilità di costituzione a mezzo dell'Avvocatura interna.
3. L'Ente, di norma, provvederà ad affidare gli incarichi di patrocinio nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità tra i Legali, individuati dal relativo Elenco del settore di competenza e scelti a rotazione.

Art. 7

Scelta del professionista esterno a cui affidare l'incarico

1. Quando l'avvocatura interna si ritiene che non poter rappresentare l'ente per la natura della materia o delicatezza degli interessi pubblici oltre che per l'eventuale concomitanza di altri indifferibili e/o urgenti incarichi difensivi o altri carichi di lavoro, si procederà a conferire l'incarico ad un legale di fiducia esterno, in base ai seguenti criteri:
 - a. Gli incarichi conferiti ai professionisti esterni, attese le funzioni già svolte dall'Avvocatura comunale, non potranno essere prevalenti rispetto a quelli svolti esclusivamente all'interno dell'ente;
 - b. La scelta avverrà a rotazione, tenendo conto del curriculum e della esperienza e competenza specifica nella materia oggetto del contenzioso, in particolare si terrà conto della specifica competenza maturata in relazione alla materia oggetto del contenzioso nei precedenti quattro anni e dell'abilitazione professionale;
 - c. L'Ente si riserva, comunque, la facoltà di scegliere altri professionisti non iscritti nell'elenco nel caso in cui la particolarità e l'importanza del contenzioso richieda specifiche competenze di alta specializzazione non eventualmente detenute dagli iscritti, che saranno specificamente motivate;
 - d. Gli avvocati che raggiungono l'obiettivo di ottenere un giudizio favorevole all'ente, avendone i requisiti, avranno diritto di preferenza nel successivo incarico.

Art. 8

Procedura per la resistenza o avvio del giudizio

1. Per la resistenza in giudizio o avvio di giudizio, si procede nel modo seguente:
 - a. La Giunta, su proposta del Dirigente competente nella materia oggetto della lite, decide se costituirsi in giudizio o meno.
 - b. La Giunta a seguito di dichiarazione del Dirigente del 1° Settore sulla possibilità o impossibilità oggettiva di utilizzare l'avvocatura interna, tenendo conto del carico di lavoro e della competenza richiesta, stabilisce se l'affidamento dell'incarico di patrocinio del Comune può essere conferito all'avvocatura del Comune o conferito all'esterno.
 - c. Il Sindaco in qualità di rappresentante legale dell'ente, previa deliberazione della Giunta Comunale, nomina il legale di fiducia.
 - d. Il Segretario Generale, preso atto della scelta del legale, effettuata dal Sindaco, con propria Determinazione provvede ad impegnare la spesa.

Art. 9

Corrispettivo. Attività domiciliazione. Contratto di patrocinio

1. Le prestazioni affidate saranno corrisposte con le modalità ed il corrispettivo indicato nell'apposito contratto di patrocinio che applicherà le tariffe previste nel Decreto Ministeriale n.55 /2014 e successivi aggiornamenti.
2. Segnatamente gli avvocati che intendono iscriversi nell' Albo dovranno dichiarare di conoscere le disposizioni contenute nel regolamento e nel bando e di accettarle.
3. Per quanto attiene ai compensi professionali dovranno accettare che nell'applicazione si atterranno ai valori medi delle tariffe professionali, come approvate con decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014 e successivi aggiornamenti ribassati del 30% per le cause dinanzi al Giudice di Pace.
4. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
5. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, vi provvederà il professionista incaricato anche in ordine al corrispettivo dovutogli, che sarà rimborsato dall' Ente nei limiti sopraindicati e previa presentazione di notula, da parte del domiciliatario.
6. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito contratto di patrocinio.

Art. 10

Risoluzione. Revoca. Cancellazione

1. Lo svolgimento non soddisfacente delle prestazioni, che abbia comportato la preventiva risoluzione del contratto di patrocinio o la revoca del mandato per altri motivi, determinerà la cancellazione dall'elenco del professionista per i successivi tre anni.

Art. 11

Pubblicità

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale www.comune.Varazze.sv.it alla Sezione " *Amministrazione trasparente*" Sottosezione: " *Regolamenti*".

2. Dell'affidamento dell'incarico verrà data notizia mediante pubblicazione sul sito web dell'Ente.

Art. 12

Privacy

1. Ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s. m. i. si informa che: il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla formazione dell'elenco dei professionisti ed alla assegnazione di incarichi di assistenza legale giudiziale nell'interesse dell'ente; il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle sopracitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati; i dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati ai soggetti a vario titolo coinvolti nell'espletamento dell'incarico; in qualunque momento il candidato potrà chiedere ed ottenere la cancellazione, integrazione, correzione ai sensi dell'art. 7 d. lgs. n. 196/2003; l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, nei modi e per le finalità sopra descritte, costituisce condizione per la registrazione degli stessi, nell'ambito dell'elenco di cui all'art. 1.

2. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Servizio Avvocatura e Contenzioso .

3. Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nel responsabile del procedimento.

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	Pag. 2
Art. 2 – Elenco dei legali di fiducia	Pag. 2
Art. 3 – Domanda per l'iscrizione dell'elenco e Curriculum	Pag. 2
Art. 4 – Dichiarazione – Requisiti dei partecipanti	Pag. 3
Art. 5 – Valutazione ed iscrizione all'elenco – Durata iscrizione	Pag. 4
Art. 6 – Utilizzo dell'Albo	Pag. 5
Art. 7 – Scelta del professionista esterno a cui affidare l'incarico :.....	Pag. 5
Art. 8 – Procedura per la resistenza o avvio del giudizio ::.....	Pag. 6
Art. 9 – Corrispettivo – Attività domiciliatazione – Contratto di patrocinio	Pag. 6
Art. 10 – Risoluzione – Revoca – Cancellazione	Pag. 7
Art. 11 – Pubblicità	Pag. 7
Art. 12 – Privacy	Pag. 7



CITTA' DI VARAZZE

OGGETTO: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI LEGALI PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE".

PARERE AI SENSI DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267

Vista la deliberazione di cui all'oggetto si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Varazze, 7 aprile 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Lombardi

IL PRESIDENTE

F.to BOZZANO ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to LOMBARDI GIOVANNI

